



Decisione/1572/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5449/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5449/TFNSVE/2025-2026, 5449 - Ricorso proposto dalla società ASD AMBROSIANA (matricola 1890) contro la società VALPOLICELLA CALCIO (matricola 954892) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori BAZZICA GABRIELE (matricola 3572955), BERTASI FILIPPO (matricola 6902092), BIANCHI NICCOLO (matricola 3222418), DAL SANTO MANUEL (matricola 2039913), FACCIOLO FILIPPO (matricola 2050407), IONESCU ALEXANDER GEORG (matricola 2370404), SCANDOLA MATIAS (matricola 2576974), TONINI LEONARDO (matricola 2549256) e ZIVELONGHI JACOPO (matricola 5676692)

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso cumulativo dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai 9 calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.



Il premio è stato quantificato, come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti per:

- BAZZICA GABRIELE, (matricola F.I.G.C. n. 3572955) euro 50,00;
- BERTASI FILIPPO, (matricola F.I.G.C. n. 6902092) euro 97,00;
- BIANCHI NICOLÒ, (matricola F.I.G.C. n. 3222418) euro 150,00;
- DAL SANTO MANUEL, (matricola F.I.G.C. n. 2039913) euro 108,00;
- FACCIONI FILIPPO, (matricola F.I.G.C. n. 2050407) euro 181,00;
- IONESCU ALEXANDER GEORG, (matricola F.I.G.C. n. 2370404) euro 50,00;
- SCANDOLA MATIAS, (matricola F.I.G.C. n. 2576794) euro 50,00;
- TONINI LEONARDO, (matricola F.I.G.C. n. 2549256) euro 242,00;
- ZIVELONGHI JACOPO, (matricola F.I.G.C. n. 5676692) euro 211,00.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda, fatta eccezione per la ulteriore somma richiesta di euro 181,00 relativa al premio per il calciatore FACCIONI NICOLÒ (matricola 2050408) il cui nominativo, però, non risulta compreso nel presente ricorso;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i 9 calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 1.139,00 (millecentotrentanove/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai